

Le riserve dell'AGCM sulla disciplina dell'art. 95, comma 10bis e sulla soglia massima di 30 punti al prezzo

A. Massari (www.appaltiecontratti.it 28/8/2017)

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con l'atto di [segnalazione "AS1422](#) - **NORMATIVA IN MATERIA DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTI**" del 18 agosto 2017, inviata ai Presidenti di Camera e Senato e al Presidente del CdM, ha espresso motivate riserve sulla disciplina dell'art. 95, comma 10bis del nuovo Codice, nella parte in cui prevede un tetto massimo per il punteggio economico, entro la soglia del 30%, ritenendo che essa limiti eccessivamente la facoltà della stazione appaltante di tenere adeguatamente conto delle offerte economiche, conferendole, allo stesso tempo, un'ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche, con possibile pregiudizio al corretto ed efficiente svolgimento della gara e a una adeguata concorrenza anche di prezzo tra gli offerenti.

La scelta del legislatore di prevedere una soglia massima, pari al 30%, per l'attribuzione del punteggio economico, osserva l'AGCM, oltre a non trovare fondamento nella normativa nazionale ed euro-unitaria e negli orientamenti giurisprudenziali e dell'ANAC, sembra limitare eccessivamente e ingiustificatamente la valorizzazione dell'offerta economica, in particolare in quei mercati dove le forniture possono presentare un elevato grado di omogeneità, conferendo allo stesso tempo un'ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti nella valutazione delle offerte tecniche, con possibile pregiudizio al corretto ed efficiente svolgimento della gara e ad una adeguata concorrenza di prezzo tra gli operatori.

L'AGCM ritiene dunque che la norma di cui all'art. 95, comma 10-bis, del Codice dei Contratti pubblici si ponga in contrasto con i principi di concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, in quanto l'aggiudicazione dell'appalto dovrebbe avvenire secondo criteri che garantiscano un raffronto obiettivo e ponderato delle offerte al fine di determinare, in condizioni di effettiva concorrenza anche di prezzo, quale sia l'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'Autorità ha invitato dunque le Autorità in indirizzo a valutare l'opportunità di una modifica della normativa in esame, eventualmente eliminando dalla disposizione l'inciso "A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento" o comunque rivedendo in aumento la soglia del 30%, al fine di consentire una maggiore valorizzazione della componente economica dell'offerta.